



P.P. CH-3003 Berna, fedpol

---

- SKF  
Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk
- Produttori (in Svizzera)
- Importatori

Vs. ref.:

Ns. ref: 2017-10-00005650

Berna, 01 marzo 2018

## Informazioni concernenti le indicazioni e le designazioni ai sensi dell'articolo 26 dell'ordinanza sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411)<sup>1</sup>

Pezzi pirotecnici delle categorie T e P

---

Gentili Signore e Signori,

a partire dal 4 luglio 2017 l'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (UCEP) non rilascia più autorizzazioni per l'importazione di fuochi d'artificio delle categorie T e P a importatori che non abbiano presentato la pertinente dichiarazione di conformità UE.

Conformemente alle norme svizzere SN-EN-16256-4 (stato: 2012) e SN-EN-16263-5 (stato: 2015) occorre adempiere i requisiti minimi in materia di indicazioni e designazioni. Questo implica per la vendita in Svizzera l'obbligo di apporre sui pezzi pirotecnici in questione le seguenti indicazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 26 OEspl:

- la distanza minima di sicurezza, per le categorie T2 e P2 tale distanza può eventualmente anche essere calcolata dall'utilizzatore sulla base dei dati sul prodotto;
- il peso lordo;
- il Paese di fabbricazione e la sigla del fabbricante (se il fabbricante ha sede al di fuori dello Spazio economico europeo);
- l'uso previsto e la data di scadenza stabilita dal fabbricante;
- per la categoria T2 l'osservazione «Può essere fornito soltanto dietro presentazione **di un permesso d'acquisto o di un'autorizzazione per l'accensione**. Può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d'uso. È vietato per legge utilizzare il presente pezzo per scopi diversi da quelli previsti» (allegato 2 numero 2 OEspl);
- per la categoria P2 l'osservazione «Può essere fornito soltanto dietro presentazione di un **permesso d'acquisto**. È vietato per legge utilizzare il presente pezzo per scopi diversi da quelli previsti» (allegato 2 numero 4 OEspl);

---

<sup>1</sup> Ordinanza sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411)

Nella misura del possibile, tutte le indicazioni e designazioni devono essere riportate in modo chiaro e inequivocabile, nelle tre lingue ufficiali, direttamente sul pezzo pirotecnico. Laddove ciò non sia possibile, il pezzo pirotecnico può essere venduto soltanto nell'imballaggio di vendita. In tal caso, l'osservazione «Fornitura autorizzata soltanto nell'imballaggio originale integro» deve figurare in modo ben visibile sull'imballaggio di vendita.

Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali domande, porgiamo cordiali saluti.

Ufficio federale di polizia fedpol

C.p.c.:

- Forensisches Institut (FOR), 8004 Zurigo
- Organi esecutivi dei Cantoni